

La Presidente

1) **MOZIONE N. 27**

(Determinazione del numero dei delegati al Congresso)

Ai fini di quanto previsto nello Statuto circa la determinazione delle modalità di elezione e del numero dei delegati da eleggere al Congresso Nazionale Forense, il Congresso delibera

Art.1

1. I Delegati al Congresso Nazionale Forense sono eletti in assemblee circondariali appositamente convocate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, e da tenersi almeno **sessanta giorni prima** della data di apertura del Congresso.
2. Le assemblee si svolgono secondo le modalità e i tempi adottati in quel circondario per il primo turno di votazione per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.
3. L'Assemblea è valida in seconda convocazione, che si può indire anche nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.
4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o in sua vece il consigliere più anziano per iscrizione all'albo, presiede l'Assemblea, ne regola lo svolgimento, nomina gli scrutatori e proclama, al termine dello scrutinio, i risultati.

Art. 2

1. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli avvocati iscritti nell'albo e negli elenchi annessi al 31/12 dell'anno precedente.
2. L'espressione del voto, da effettuarsi a scrutinio segreto, deve essere limitato ai due terzi del numero dei delegati da eleggere, approssimato per difetto.

Art. 3

1. Ciascun Ordine è rappresentato al Congresso dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato oltre che da **un delegato per ogni trecento iscritti all'albo od elenco annesso, o frazione superiore a cento.**
2. Ai fini di tale computo, si considera il numero degli iscritti quale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.